

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORPO MUSICALE SAN FILIPPO NERI APS"

Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CORPO MUSICALE SAN FILIPPO NERI – APS". L'ente prosegue la missione del corpo musicale fondato nel 1930 presso la Parrocchia di Villa Cortese, di cui mantiene i valori storici ed educativi e la denominazione originale.

La sede legale è in via San Carlo 10/B, Villa Cortese (MI). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata, si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e opera nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'acronimo "APS" deve essere utilizzato in ogni segno distintivo e comunicazione.

Art. 2 – Finalità e Attività di Interesse Generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività (ex Art. 5 CTS):

- **Lettera f):** Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; attività culturali e artistiche (gestione complesso bandistico, concerti);
- **Lettera i):** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale (gestione Scuola di Musica);
- **Lettera l):** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lettera d):** Educazione, istruzione e formazione professionale. L'Associazione può esercitare attività diverse (ex Art. 6 CTS) purché secondarie e strumentali.

Art. 3 – Soci e Allievi

L'Associazione distingue tra la compagine associativa (Soci) e i frequentatori delle attività (Allievi e partecipanti alle attività).

1. I soci sono i soggetti (persone fisiche o Enti del Terzo Settore) che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentano domanda scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. Solo i Soci sono iscritti nel Libro soci, versano la quota associativa annuale e costituiscono l'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni). I soci si dividono in:

- **Soci Musicanti:** componenti del complesso bandistico.
- **Soci Sostenitori:** coloro che contribuiscono economicamente e sostengono l'ente.

2. Gli allievi e i partecipanti alle attività sono coloro che frequentano la Scuola di Musica, i corsi di formazione o i laboratori (anche di carattere ludico-educativo come doposcuola e compiti) organizzati dall'ente. Tali figure non acquisiscono la qualifica di socio e, pertanto, non hanno diritto di voto in Assemblea, né elettorato attivo o passivo. Essi sono iscritti in un apposito Registro degli Allievi e dei

Seza d.

f

Partecipanti e sono tenuti al versamento di un contributo specifico per la frequenza (Retta della Scuola o contributo attività).

Art. 4 – Presidente Onorario

L'Associazione riconosce la figura del Presidente Onorario nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Villa Cortese, in virtù del legame storico della fondazione. Il Presidente Onorario, può partecipare alle assemblee con funzioni consultive, senza diritto di voto e senza poteri deliberativi o di rappresentanza legale.

Art. 5 – Procedure di ammissione

L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In caso di diniego, la decisione deve essere motivata e l'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art. 5-bis – Esclusione e Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, mancato rinnovo del tesseramento annuale o esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che contravvenga gravemente agli obblighi statutari e ai regolamenti, che assuma un comportamento inadeguato, o che svolga attività contraria agli interessi dell'ente, arrecando danno morale, materiale o d'immagine all'Associazione.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può proporre appello all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione.

ART. 6 – Diritti, Doveri e Assicurazione

Tutti i soci hanno pari diritti. I soci, gli allievi e i partecipanti alle attività hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei propri Soci, degli Allievi della scuola e dei Partecipanti alle attività, anche tramite l'affiliazione ad enti o federazioni nazionali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle polizze sottoscritte.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Art. 8 – L'Assemblea: Convocazione e Modalità

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile) o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
2. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 7 giorni tramite avviso scritto (email, messaggi WhatsApp, posta o consegna a mano) e affissione all'albo della sede. L'avviso deve contenere data, ora, luogo (anche eventuale link per videoconferenza) e l'Ordine del Giorno dettagliato.
3. Ogni socio ha un voto. Sono ammesse fino a un massimo di 3 deleghe per socio.

Seas

100

Art. 9 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. ASSEMBLEA ORDINARIA:

- Approva il bilancio d'esercizio, nomina/revoca il Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
- In prima convocazione è valida con la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti.

2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- Delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede fuori dal Comune e sullo scioglimento dell'ente.
- **Per le modifiche statutarie:** In prima convocazione l'Assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un quarto (25%) dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
- **Per lo scioglimento dell'Ente:** Sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (75%) degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, composto da un numero di membri da 3 a 5, eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini associativi. Il Consiglio delibera su tutte le questioni che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione presiede l'Assemblea e il Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono svolte dal membro del direttivo più anziano per iscrizione all'Associazione o dal Tesoriere.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali e tiene i libri sociali. Il Tesoriere cura la gestione economica e la riscossione delle quote/rette.

Art. 13 – Il Maestro Direttore e il capobanda

Il Consiglio Direttivo nomina il Maestro Direttore e il capobanda

• Maestro:

Responsabile artistico del Corpo Musicale (repertorio, organico, direzione prove/concerti); decide la composizione della banda per ogni servizio, valutando l'idoneità tecnica dei musicanti e degli allievi. Supervisiona l'andamento della Scuola di Musica, la direzione didattica.

La Scuola di Musica è parte integrante dell'Associazione e le eventuali quote di frequenza (rette) sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi didattici e al sostegno delle finalità associative, con divieto assoluto di lucro.

Seae

h

- **Capobanda:**

Coadiuva il Maestro, è responsabile della disciplina, dell'uniforme e della logistica durante le sfilate e i servizi religiosi/civili.

Art. 14 – Risorse Economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

1. Quote associative versate dai Soci;
2. Rette e contributi versati dagli Allievi e dai Partecipanti per la frequenza ai corsi della Scuola di Musica, ai laboratori e alle altre attività socio-educative e formative organizzate dall'ente;
3. Contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
4. Entrate derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse (ex Art. 6 CTS).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione tra gli associati ai sensi dell'Art. 8 del CTS.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, vendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 – Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 16 – Scioglimento e Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS (Art. 9 CTS).

ART. 17 – Norme Finali

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

Seas b.

h